

L'iscrizione di più comproprietarii è ammessa dal §. 4 della patente tavolare 22 Aprile 1794 per la Boemia e Moravia, e serve a facilitare le operazioni che ogni uno di loro può incontrare relativamente al pubblico libro nella propria specialità. Non si ammettono nel repertorio iscrizioni separate nemmeno per le quote divise, oltre a quelle che già figurano al primo impianto dei libri fondiarii (§. 39) onde non dar adito alla confusione che deriva dai frazionamenti della proprietà, e dal bisogno d'iscrivere nuovi enti tavolari, e di eliminare i sussistenti. Quanto poi ai frazionamenti che realmente succedono se anche le relative quote materiali non appariscono iscritte separatamente, l'accaduta divisione non risulta per ciò meno evidente coll'iscrizione che se ne fa nel giornale, e col richiamo nel repertorio alla particella originale, per cui colla scorta dei numeri annotati nella rubrica — *mutamenti di proprietà* — del repertorio si trovano facilmente nel giornale tutte le iscrizioni relative alla divisione e suddivisioni della stessa particella. L'ultima disposizione del §. è una conseguenza di quanto contiene il §. 847 Codice civile vigente.

Capo VII.

Forma e tenore dei libri fondiarii.

§. 47.

Il giornale dei mutamenti e dei pesi è diviso in quattro rubriche. La prima comprende il numero cronologico del giornale. Nella seconda va posta la data ed il numero della presentazione dell'istanza, su cui emanò il decreto che ordina l'iscrizione. La terza rubrica abbraccia le parti, l'oggetto dell'iscrizione, e il titolo relativo, e quindi sotto la medesima figurano *a)* l'immobile o il diritto già iscritto sul medesimo, determinato il primo possibilmente mediante il nome della località, l'estensione, ed i confini, e assolutamente mediante il relativo numero topografico, ed il secondo colla sua denominazione giuridica; *b)* il nome, il co-